



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2095/2016

UDIENZA DEL

27/04/2017 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

327

PRONUNCIATA IL:

27/4/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 FEB. 2018

Il Segretario

Il Segretario

Aut.

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2095/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° ESTRATTO 10620110007495384 000
IRPEF-ADD.REG. 2004

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° ESTRATTO 10620110007495384 000
IRPEF-ADD.COM. 2004

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° ESTRATTO 10620110007495384 000
IVA-ALTRO 2004

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° ESTRATTO 10620110007495384 000 IRAF
2004

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TARANTO

difeso da:

D'ORSO SALVATORE

VIA CAVOUR 21-74121 TARANTO

e da

D'ORSO SALVATORE

VIA CAVOUR,21 74121 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA





SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2095/2016

UDIENZA DEL

27/04/2017 ore 09:00

(segue)

Il ricorso viene proposto contro Equitalia Sud SpA Taranto ed avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n.10620110007495384 attraverso il quale al ricorrente venivano richieste imposte irpef-iva-irap oltre accessori per gli anni 2004 e 2005.

Il ricorrente contesta gli atti e le richieste e precisa che:

- la cartella di pagamento oggetto del contendere non è stata mai notificata;
- non sono stati mai notificati eventuali atti prodromici alla cartella di pagamento;
- le attestazioni di conformità agli originali attestate sugli atti dagli Agenti della riscossione non sono valide perché la legge non conferisce a tali Agenzie alcun potere in tal senso;
- mancanza di prova della documentazione completa della notifica del plico postale contenente la cartella di pagamento;
- gravi violazioni di motivazione.

Per ognuna delle ragioni individuate il ricorrente espone le proprie ragioni con l'operato di Equitalia Sud SpA Taranto e conclude chiedendo doversi annullare o dichiarare nullo il ruolo e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio con distrazione delle stesse in proprio favore.

Equitalia Sud SpA Taranto è costituita nel giudizio attraverso un avvocato patrocinante esterno e, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, chiede la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Si precisa che il presente fascicolo ritorna all'esame di questa CTP a seguito della definitività della sentenza n. 340-29-2015 depositata il giorno 16-2-2015 dalla C. T. Regionale di Bari sezione staccata di Taranto e con la quale il Collegio oltre ad aver annullato la sentenza n. 593-4-13 emessa dalla CTP di Taranto, ha disposto la remissione degli atti alla CTP di Taranto.

Questo Collegio, condividendo quanto riportato nell'ultimo punto, ritiene di dover risolvere la questione nella sua completezza.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.

ESAMINATI gli atti la Commissione deve rilevare che le ragioni esposte dal ricorrente sono condivisibili.

Notifica della cartella di pagamento

Occorre in via preliminare precisare che tutta la documentazione portata agli atti di causa da Equitalia Sud SpA deve essere considerata quale depositata in semplice fotocopia, perché alla stessa (Equitalia) non è stato mai concesso il potere di attestare la veridicità e conformità dei propri atti e perché tale attestazione è stata prestata in violazione dell'art.2719 c.c..

In relazione al procedimento notificatorio della cartella di pagamento, deve precisare la Commissione che lo stesso è incompleto, illegittimo e non ne può essere confermata la validità.

Per tutte le questioni di merito, si osserva.

Preliminarmente deve essere annotato che nella cartella di pagamento ed al punto dove solitamente viene apposto l'indirizzo del contribuente, non vi è indicazione del Comune di residenza del contribuente stesso. Tale carenza che solo apparentemente non dispiega importanza, nei fatti e secondo i profili giuridici è una delle manchevolezza che porta alla nullità della notificazione insieme al fatto che il notificatore senza attestare alcuna ricerca per individuare una assenza momentanea dal proprio domicilio del contribuente ha preferito liberarsi del plico depositando lo stesso presso la casa comunale ed avviando l'apposito procedimento senza pienamente rispettarlo.

Invero l'avviso di deposito di atti comunali allegato agli atti di causa è senza data e su di esso certamente è stato ed è impossibile eseguire controlli anche perché il Comune di Leporano ha attestato essere iniziata l'affissione all'albo nei giorni 21 e terminata il 23 settembre 2011.

Reg. 2025/16 F. 2/3

In oltre la raccomandata n. [redacted] che è stata depositata agli atti solo per il frontespizio (in doppio esemplare) ha attestato essere "sconosciuto" il destinatario ove, come già detto e come attestato dal certificato di residenza, il destinatario era residente nel Comune di Leporano ed all'indirizzo indicato sul plico spedito.

Ed ancora, se la data ((26-9-2011 indicata nel timbro tondo delle Poste)) è riferita alla restituzione del plico al mittente, tale attività non può avere alcuna valenza ai fini del procedimento notificatorio perché spedito il 26-9-2011 il plico risulta inoltrato dopo la data nella quale il comune di Leporano aveva già considerato chiuso il periodo dell'affissione all'albo pretorio (23-9-2011) e con la conseguenza che a quella data aveva già restituito al mittente il plico in precedenza depositato presso tale Comune pervenuto e con l'impossibilità conseguente nel caso di richiesta da parte ricorrente, di consegnare il plico medesimo.

Ancora va evidenziata l'importanza per la validità del procedimento notificatorio, anche dell'affissione in busta chiusa e sigillata o dell'azienda del destinatario alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, ma nessuno degli interessati ha dato prova dell'avvenuto assolvimento di tale onere da parte del notificatore nel caso di specie. L'importanza di tale elemento quale prova del compimento degli atti da parte del notificante in seno alla notificazione è stata ribadita più volte dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione, sentenze al fine confortate anche dalla sentenza n. 258 del 22-11-2012 emessa dalla Corte Costituzionale presidente A. Quaranta-relatore Franco Gallo ed alla quale il Collegio si deve adeguare.

La Commissione conclude con il non poter convalidare il procedimento notificatorio della cartella di pagamento de qua, che il contribuente non ha mai conosciuto il ruolo contenuto nella cartella medesima ed il ruolo indicato nella stessa pertanto deve essere posto nel nulla.

Attestazioni di conformità sulle fotocopie.

Ai sensi dell'art. 2719 C.C. le fotocopie hanno lo stesso valore degli originali se sulle stesse fotocopie vi è attestazione di conformità apposta da notaio o da altri soggetti all'uopo abilitati dalla legge.

Nel caso che ci occupa le attestazioni risultano apposte dallo stesso Ente che ha emesso l'atto e creditrice e tale Ente non è menzionato nell'articolo del codice civile già indicato.

Quanto presentato dall'Agente di riscossione non può essere confermato e la presentazione delle fotocopie dei documenti in questa sede viene circoscritta alla semplice funzione di acquisizione delle notizie in esse contenute. Quanto riportato è convalidato anche da numerose sentenze-ordinanze della Suprema Corte (Ordinanza n. 10492 del 30-4-2010 presidente Lupi-relatore Scarano-ordinanza n. 4502 del 21-2-2017 presidente Iacobellis estensore Conti oltre a numerosissime altre che si evita di citare solo per brevità del presente lavoro.

Manca di motivazione

Nel caso di specie la mancanza di motivazione delle richieste contenute nella cartella di pagamento è gravissima in quanto il ricorrente ha potuto conoscere l'oggetto delle richieste solo dopo la costituzione in giudizio dell'Ente richiedente in primo grado e solo per gli elementi previsti per la stampa dell'estratto di ruolo.

Secondo la L. 241/90 e della L. 212/2000 la motivazione degli atti della P.A. devono essere motivati dall'origine e dunque nel momento in cui è stata presentata la richiesta con la cartella di pagamento.

[Handwritten signature]

Fin 2015/15 f. 3/3 = [REDACTED]

Non potendo legittimarsi un tale operato, le richieste riportate dal ricorrente devono essere confermate.

PER tutto quanto riportato che deve confermarsi assorbente anche per tutte le altre ragioni esposte nel gravame, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, definitivamente pronunciando così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnato e contestato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro quindicimila oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico di Agenzia della Riscossione SpA-Equititalia Sud SpA e dispone che tutte le spese vengano liquidate in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Così deciso in Taranto il giorno 27/4/2017

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinogro)